



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 25 R.D.

**OGGETTO: TARIFFE APPLICAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE- ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** ed addì **ventisette** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

VENTURA MASSIMILIANO	Sindaco	P
STERA ALESSIO	Vice Sindaco	P
MOI MATTEO	Assessore	P
VILLASANTA DANIELA	Assessore	P
MELIS MARTINA	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2019;

A tal proposito, visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- preso atto che in ultimo, dopo altro precedente provvedimento di proroga, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
- il relativo decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d' imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nello specifico:

l'articolo 52, comma 1, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

l'articolo 63, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi

spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Dato atto che l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone, a far data dal 01/01/2000;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, il quale demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone;

Vista la precedente deliberazione giuntale n. 44 adottata in data 09/03/2018, con la quale sono state approvate, per l'anno 2018, le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Considerato che occorre dar luogo all'approvazione per il 2019, delle tariffe riguardo l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Preso atto che con la Legge di stabilità 2016, al comma 26 dell'art. 1 della legge n.° 208/2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, veniva sospesa l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015. Tale blocco delle tariffe non si applicava tuttavia alla tassa sui rifiuti (TARI). Tale sospensione veniva prevista anche per il 2017 dal comma 42 della Legge di Bilancio 2017;

Vista la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.° 205), in particolare il comma 37 dove è stato previsto che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, già confermato per il 2017, è stato disposto anche per tutto il 2018; consentendo anche per il 2018 l'aumento delle tariffe Tari, in considerazione del fatto che, ai sensi dell' art. 1, comma 654, della Legge n.° 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto inoltre che, nonostante l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, abbia determinato che:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

l'Ente non ha mai riscontrato la necessità di dover procedere a riguardo;

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote così come previsto, come già detto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dove sono state sospese l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui sono stati previsti aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 27-02-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Visto che l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema in appresso rappresentato, contenente i valori da deliberare, i quali risultano essere gli stessi del 2018 (G.C. n° 44 del 09/03/2018);

Valutato l'effetto che la seguente proposta produce in relazione al presunto gettito del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) stimato in €. 20.000,00 (euroventimila/00), determinante detto intero gettito per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del Dlgs 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214;

Visti:

il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n°7 del 29/03/2003;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

il D. Lgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 27-02-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Di determinare per l'anno 2019, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2018, le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nelle seguenti misure:

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati o metri lineari. Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 36,15
Distributori carburanti ed altri distributori automatici	€ 30,99
Passi Carrabili	€ 15,49
Chioschi e simili con somministrazione	€ 25,82
Tende solari	€ 5,16

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella B) Tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati o metri lineari.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 0,78
Attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)	€ 0,16
Pubblici esercizi, e produttori agricoli (riduzione 50%)	€ 0,39
Chioschi e simili con somministrazione	€ 0,78
Esercizio attività edilizia (riduzione 50%)	€ 0,39

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

di determinare in €. 20.000,00 (euroventimila/00) il presunto gettito derivante dalla riscossione del canone di cui trattasi;

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua

adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il proponente
Il Sindaco
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"TARIFFE APPLICAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- ANNO 2019"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio:

Di determinare per l'anno 2019, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2018, le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nelle seguenti misure:

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati o metri lineari.
Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 27-02-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 36,15
Distributori carburanti ed altri distributori automatici	€ 30,99
Passi Carrabili	€ 15,49
Chioschi e simili con somministrazione	€ 25,82
Tende solari	€ 5,16

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella B) Tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati o metri lineari.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 0,78
Attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)	€ 0,16
Pubblici esercizi, e produttori agricoli (riduzione 50%)	€ 0,39
Chioschi e simili con somministrazione	€ 0,78
Esercizio attività edilizia (riduzione 50%)	€ 0,39

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

di determinare in €. 20.000,00 (euroventimila/00) il presunto gettito derivante dalla riscossione del canone di cui trattasi;

di considerare la presente deliberazione quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 27-02-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 07-03-2019

DOMUSNOVAS, li 07-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 7/3/2019

L'INCARICATO


